

Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'Istruzione

Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali
Ai Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali

Nota prot. n. 802/DIP del 25 maggio 2007

Oggetto: *Trasmissione D.M. 41 del 25 maggio 2007 relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f) della legge n. 296 del 27.12 .2006. Istruzione professionale*

Si trasmette copia del D.M. con il quale è stata data attuazione all'art. 1 comma 605, lettera f) della legge n. 296 del 27.12 .2006 che dispone l'adozione, tra gli altri, di interventi mirati al "*miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio*".

Si evidenzia che la relazione tecnica di accompagnamento individua in 4 ore settimanali la riduzione da operare nel primo biennio degli istituti professionali.

Il provvedimento si applica, a partire dell'anno scolastico 2007/2008, alle classi prime degli Istituti Professionali con prosecuzione, nell'anno scolastico successivo, alle classi seconde.

Quadro di contesto

Al fine di fornire una chiave di lettura del dispositivo si fornisce di seguito il quadro di sistema, in via di evoluzione, in cui si inserisce tale intervento:

- art. 1 comma 622, della legge n. 296 del 27.12.2006: "*l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età*"
- art. 13 della legge n. 40 del 2 aprile 2007 comma 1 "*fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'art. 191. comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore...*"

comma 1 bis "gli istituti tecnici e gli istituti professionali...sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema di istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma..."

comma 1 ter "nel quadro del riordino e del potenziamento con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione...sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionale, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi...; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali..."

In questa prospettiva, l'intervento attuato assume un evidente carattere di transitorietà per le seguenti motivazioni:

1. la necessità di dare immediata attuazione al disposto della finanziaria;
2. la circostanza che la definizione dei nuovi percorsi formativi nell'ambito dell'istruzione tecnica e professionale, prevede l'avvio di una complessa procedura - peraltro richiedente l'apporto di rapporti interistituzionali connessi alle attribuzioni costituzionali delle Regioni - non compatibili con l'urgenza dell'intervento.

Ne consegue che il provvedimento medesimo dovrà essere sottoposto ad una rivisitazione alla luce delle indicazioni più generali conseguenti alla configurazione del sistema dell'area tecnica e professionale sopra richiamate.

E' stato, pertanto, necessario fare riferimento al quadro ordinamentale attuale, e più specificamente ai percorsi formativi di cui al D. M. 24 aprile 1992 "progetto 92" - che prevede una struttura articolata in tre aree: area comune, area di indirizzo e area di approfondimento - allo stato attuato dalla maggior parte degli istituti professionali, intervenendo, in particolare, sull'area di approfondimento.

Come noto l'area di approfondimento è stata introdotta per dare flessibilità al curriculum con le seguenti finalità

- consolidamento delle scelte attraverso attività di orientamento e riorientamento;
- recupero delle situazioni di difficoltà;
- valorizzazione delle eccellenze;
- realizzazione di attività tra scuola, territorio, formazione e lavoro, che costituiscono gli strumenti più appropriati per contrastare la dispersione scolastica e favorire il successo formativo.

Tuttavia il curriculum così strutturato ha determinato elementi di criticità derivanti soprattutto dall'eccessivo carico orario delle lezioni (40 ore settimanali).

D'altro canto l'emanazione della nuova normativa che regola l'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ha fornito gli strumenti per la realizzazione delle finalità proprie dell'area di approfondimento attraverso la definizione di percorsi personalizzati di apprendimento strutturati in relazione alle esigenze formative degli studenti e finalizzati a promuoverne la loro motivazione, anche, attraverso l'utilizzo di modelli didattici laboratoriali.

In particolare l'art. 8 del dPR n. 275 dell'8 marzo 1999, con l'introduzione nel curricolo della quota riservata alla scelta delle singole istituzioni scolastiche, consente di rispondere alle diverse esigenze formative degli alunni, alla necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, alle richieste e alle attese espresse dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Peraltro la quota del curricolo, rimessa all'autonoma determinazione delle scuole, viene, con il D.M. n. 47 del 13 giugno 2006, confermata e ampliata nel limite del 20%.

In coerenza con le considerazioni sopra esposte nulla viene modificato nei quadri orari con riguardo sia all'area comune che all'area di indirizzo.

Per quanto attiene alle istituzioni scolastiche che hanno adottato i percorsi formativi introdotti con la sperimentazione del Progetto 2002, di cui al D.M. del 30 luglio 1997, si evidenzia come il presente provvedimento non modifica né i piani orari, né la struttura (articolata in area di equivalenza, area di indirizzo e area di integrazione), che permangono nell'attuale consistenza prevista dal progetto medesimo.

Indicazioni operative

1. Definizione dell'organico

La determinazione dell'organico per gli istituti professionali, ivi compresi quelli che attuano i piani orari di cui al D.M. del 30 luglio 1997 "progetto 2002", a partire, nell'anno scolastico 2007/2008, dalle classi prime, non tiene conto delle ore dell'area di approfondimento, fino ad ora parzialmente utilizzate per la costituzione della cattedra di materie letterarie.

Gli istituti professionali avranno assegnate, per l'anno scolastico 2007/08, le risorse di organico secondo i criteri adottati negli anni precedenti, compresa la formazione delle cattedre dei corsi di qualifica stabilita dal D.I. del 15.02.1993.

Le singole istituzioni scolastiche, pertanto, dovranno provvedere, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, al completamento dell'orario di cattedra secondo le indicazioni che sono esplicitate al successivo punto 2. Nessuna variazione è invece prevista per le ore di compresenza indicate dal quadro orario di ciascun indirizzo.

2. Utilizzazione del personale docente

Il personale docente, che non può più completare l'orario con le ore dell'area di approfondimento, sarà utilizzato nella scuola di titolarità in ore comunque disponibili della stessa classe di concorso, salvaguardando l'unitarietà degli insegnamenti.

Inoltre potranno essere utilizzati, anche in compresenza, nella realizzazione delle attività previste nell'ambito della quota del curriculum lasciata alla autonoma scelta della singola scuola secondo le modalità individuate nel contratto d'istituto; qualora le ore non risultassero comunque sufficienti ai fini del completamento, i docenti potranno essere impegnati nella stessa scuola in compiti d'istituto, nonché in iniziative finalizzate all'arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie, secondo i criteri previsti dall'art. 2, comma 5, del C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente e i relativi contratti di istituto.

3. Organizzazione didattica-metodologica

Nelle more dell'attuazione del disposto dell'art. 13 del legge 40/07, rimane fermo l'impianto curriculare degli istituti professionali, articolato in un triennio di qualifica e nel successivo biennio, l'utilizzo della metodologia didattica modulare, nonché tutte le attività didattiche svolte in laboratorio.

L'utilizzo della quota oraria del 20% del monte orario annuale complessivo, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 296/06 comma 605, lettera f), dovrà privilegiare la professionalizzazione e il collegamento con il territorio, recuperando le finalità di orientamento, di recupero dello svantaggio, della valorizzazione delle eccellenze già previste dall'area di approfondimento. Inoltre nella complessiva organizzazione della didattica dovrà essere favorita la metodologia laboratoriale, che maggiormente corrisponde agli stili cognitivi della specifica utenza degli istituti professionali.

Il Capo Dipartimento: Giuseppe Cosentino

Allegati:

 **D.M. n 41 del 25 maggio 2007**